



## **Regolamento della Consulta degli Studenti**

### **Art.1 Finalità del Regolamento**

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti prevista dagli artt.35 e 36 dello Statuto di Ateneo.

### **Art.2 Consulta degli Studenti**

2.1 La Consulta degli Studenti è il maggior organo di rappresentanza degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo.

### **Art.3 Attribuzioni della Consulta degli Studenti**

3.1. La Consulta degli Studenti ha il compito e il diritto di presentare al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e ad ogni altro organo, commissione e delegato di Ateneo le proprie determinazioni su qualsiasi tema, questione, proposta o documento di carattere generale concernente il corpo studentesco e di farlo anteriormente alle deliberazioni in merito di ogni altro organo.

Pertanto, come precisato dall'art.9, comma 3, del presente Regolamento gli uffici dell'Ateneo hanno il dovere di trasmettere alla Consulta degli Studenti le relative pratiche con congruo anticipo al fine di consentire alla stessa di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni e di presentare le proprie determinazioni in proposito agli uffici che svolgono l'attività istruttoria.

3.2 Le attribuzioni della Consulta sono descritte e disciplinate dall'art.36 dello Statuto di Ateneo e dall'art.13 del presente Regolamento.

### **Art.4 Composizione e durata**

4.1 La composizione e la durata del mandato dei componenti della Consulta degli Studenti sono disciplinate dall'art.35, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

4.2 Le elezioni dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti sono disciplinate in termini generali nel Capo III, artt.57-73, del Regolamento Generale di Ateneo e nel dettaglio dai decreti rettorali che, di volta in volta, indicano e disciplinano le elezioni.

### **Art.5 Presidente, Vicepresidente e Segretario**

5.1 La Consulta degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente. Le modalità di elezione del Presidente sono disciplinate dall'art.6 del presente Regolamento.

5.2 Il Presidente nomina il Vicepresidente e il Segretario secondo quanto previsto nell'art.7 del presente Regolamento.

5.3 Il Presidente coordina, in generale, tutte le attività della Consulta degli Studenti; ne convoca le sedute, le presiede e le scioglie; formula e stila l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle pratiche e delle proposte pervenute; promuove e gestisce i rapporti con le altre strutture e organi dell'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere della Consulta e perseguendo le finalità dell'Organo.

5.4 Il Presidente -sentito il Segretario- ha facoltà di sospendere le sedute della Consulta per una sola volta durante la seduta e per un massimo di 24 ore.

### **Art.6 Elezione e decadenza del Presidente**

6.1 Entro il mese successivo all'entrata in carica dei membri della Consulta degli Studenti, il Rettore o un proprio delegato convoca l'Organo, con un preavviso di almeno 14 giorni, per l'elezione del suo Presidente.

6.2 Il Presidente è eletto con voto a scrutinio segreto tra i componenti della Consulta con diritto di voto che



si siano candidati a tale ruolo. Le candidature devono pervenire al Rettore entro sette giorni prima della prima seduta elettorale. L'elenco dei candidati sarà reso pubblico sul portale di Ateneo entro cinque giorni dalla seduta.

6.3 Il Rettore tramite estrazione a sorte individua e nomina i componenti della Commissione elettorale tra i membri eletti della consulta; tale Commissione è composta da tre membri più due membri supplenti ed è presieduta dal componente anagraficamente più anziano tra quelli estratti a sorte.

6.4 I compiti della Commissione elettorale consistono nelle operazioni necessarie per il voto, per lo scrutinio delle schede e per la proclamazione del Presidente eletto.

6.5 Alla prima votazione, il Presidente è eletto se ottiene un numero di preferenze pari o superiori alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo con diritto di voto. Qualora non sia eletto alla prima votazione, si procede, a distanza di un'ora dalla conclusione delle operazioni relative alla prima, a una seconda votazione, da tenersi con le medesime regole della prima. Qualora il Presidente non sia eletto neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La prima votazione si tiene in presenza; la eventuale seconda votazione e/o l'eventuale ballottaggio possono essere espletati attraverso l'utilizzo di idonea piattaforma telematica di voto.

6.6 Il Presidente decade dalla carica:

- in caso di dimissioni o in caso di cessazione dalla qualità di membro della Consulta;
- in caso di cessazione dallo status di studente presso questo Ateneo;
- nel caso in cui tre quarti dei componenti della Consulta con diritto di voto deliberino la destituzione del Presidente.

La decadenza produce i suoi effetti dopo l'emanazione del relativo D.R.

6.7 Entro un mese dalla decadenza del Presidente, il Rettore convoca la Consulta, con un preavviso di almeno 14 giorni, al fine dell'elezione del suo Presidente. Compiuto tale atto, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 2-4 del presente articolo.

### **Art.7 Vicepresidente e Segretario**

7.1 Il Vicepresidente coopera con il Presidente e, nel caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, ne svolge le funzioni. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, di norma, entro la prima seduta della Consulta degli Studenti successiva all'elezione del Presidente. Il Presidente ha facoltà di revocare il ruolo di vicepresidente e di attribuirlo a diverso membro della Consulta, previa comunicazione ai membri della medesima.

7.2 Il Segretario redige i verbali delle sedute avvalendosi -laddove necessario- del Settore Attività Istituzionali di Ateneo, quale ufficio di supporto e coordinamento dell'attività della Consulta.

7.3 Il Segretario è nominato dal Presidente entro la prima seduta della Consulta degli Studenti successiva all'elezione del Presidente. Il Presidente ha facoltà di revocare il ruolo di segretario e di attribuirlo a diverso membro della Consulta, previa comunicazione ai membri della medesima.

7.4 In caso di assenza del Segretario il Presidente designa un sostituto seduta stante.

### **Art.8 Supporto amministrativo e risorse Ateneo**

L'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente, garantisce alla Consulta degli studenti;

- A) il diritto di utilizzare gli strumenti tecnici (quali computer, stampanti, lavagne, etc..) e di usufruire del supporto di personale tecnico di Ateneo al fine di svolgere ordinatamente le proprie sedute e di espletare le proprie attività correttamente; il tutto compatibilmente con le esigenze delle strutture affinché sia garantito l'adempimento degli obblighi di ufficio.
- B) in particolare:



- a) il locale presso cui la Consulta degli Studenti svolge le proprie sedute è fornito dall'Ateneo che mette a disposizione della stessa arredamenti e strumenti necessari previa richiesta al Settore di Ateneo preposto in tal senso;
- b) la preparazione e la tempestiva trasmissione all'Organo delle pratiche relative a qualsiasi tema, questione, proposta o documento concernente il corpo studentesco dell'Ateneo;
- c) l'attribuzione e la trasmissione delle determinazioni della Consulta agli organi, commissioni e uffici competenti;
- d) l'attivazione e la gestione, all'interno del portale web di Ateneo, di una sezione dedicata alla Consulta degli Studenti e, in particolare, alle comunicazioni e agli avvisi di cui il Presidente dispone la pubblicazione.

#### **Art.9 Convocazione e ordine del giorno delle sedute della Consulta.**

9.1 La convocazione delle sedute della Consulta degli Studenti è disciplinata dall'art.64 dello Statuto di Ateneo e ha luogo tramite l'invio della stessa agli indirizzi e-mail istituzionali dei membri dell'Organo.

9.2 È calendarizzata almeno una seduta al mese, alternando la sede tra Chieti e Pescara.

9.3 Come previsto dall'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, l'ordine del giorno delle sedute è formulato e stilato dal Presidente della Consulta. L'ordine del giorno viene composto come segue: a) questioni e pratiche sottoposte alla Consulta da organi, commissioni e uffici dell'Ateneo; b) questioni e proposte presentate da membri della Consulta; c) temi a discrezione del Presidente. L'ordine del giorno è comunicato all'atto della convocazione della seduta e, successivamente all'invio della convocazione, non può essere modificato o integrato se non con questioni o pratiche urgenti sottoposte alla Consulta da organi, commissioni e uffici dell'Ateneo. Unitamente alla convocazione, il Presidente invia tutta la documentazione di supporto pervenuta.

9.4 Organi, commissioni e uffici dell'Ateneo sono tenuti a sottoporre alla Consulta degli Studenti ogni tema, questione, proposta o documento di carattere generale concernente il corpo studentesco anteriormente all'assunzione delle proprie determinazioni e dovranno tener conto delle decisioni della Consulta medesima. Le pratiche da sottoporre alla Consulta devono essere trasmesse alla stessa, preferibilmente mediante invio di e-mail alla casella istituzionale dell'Organo, o tramite altro mezzo telematico, con la necessaria tempestività e comunque entro 30 giorni precedenti l'eventuale calendarizzazione della discussione della pratica in un altro organo dell'Ateneo e devono essere corredate e complete di oggetto, descrizione ed eventuale documentazione di supporto.

9.5 Ciascun membro della Consulta può proporre, per ogni seduta, la discussione di una singola questione. Le proposte in parola devono essere trasmesse mediante e-mail alla casella istituzionale dell'Organo corredate e complete di oggetto, descrizione ed eventuale documentazione di supporto. In ogni seduta possono essere discusse solamente le proposte presentate da membri della Consulta che siano pervenute anteriormente alla convocazione della stessa. Il Presidente è tenuto a includere nell'ordine del giorno della prima seduta utile ogni proposta recapitata nella casella istituzionale dell'Organo anteriormente alla convocazione della seduta in questione; è suo compito e prerogativa decidere l'ordine nel quale le proposte pervenute saranno discusse.

#### **Art.10 Adunanze e deliberazioni**

10.1 Le sedute e le deliberazioni della Consulta degli Studenti sono disciplinate dall'art. 65 dello Statuto di Ateneo.

10.2 Il Presidente può invitare alle sedute il Rettore, il Direttore generale e altro personale, accademico o amministrativo dell'Ateneo affinché intervengano su questioni rilevanti per il corpo studentesco dell'Ateneo e tali da rientrare nelle responsabilità dei loro uffici. La partecipazione in parola deve essere prevista



nell'ordine del giorno della seduta.

10.3 I membri della Consulta che si trovano in mobilità internazionale possono validamente partecipare in modalità telematica alle sedute dell'Organo.

10.4 Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. Gli astenuti si intendono come non partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

10.5 I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è normalmente approvato seduta stante.

10.6 La partecipazione alle sedute della Consulta giustifica l'assenza dalle sedute di ogni altro organo di Ateneo nonché da ogni attività didattica, anche a frequenza obbligatoria.

#### **Art.11 Regolamentazioni di interventi e condotte nel corso delle sedute.**

11.1 Nel corso delle sedute della Consulta, i membri che intendono intervenire sul tema in discussione devono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola secondo l'ordine delle richieste.

11.2 La durata di ciascun intervento deve essere mantenuta entro limiti di tempo ragionevoli, e comunque di norma non più di cinque minuti superati i quali il Presidente ha facoltà di togliere la parola al membro che sta parlando.

#### **Art.12 Cessazioni, dimissioni e decadenze**

12.1 Cessazioni, dimissioni e decadenze dei membri della Consulta degli Studenti sono disciplinate dall'art.66, commi 1, 2 e 3, dello Statuto di Ateneo e dall'art.72 del Regolamento Generale di Ateneo.

12.2 Decade automaticamente dallo *status* di membro della Consulta chi non partecipa per tre volte consecutive alle sedute, salvo che l'assenza sia dovuta a motivi certificati da idonea documentazione.

12.3 Nel caso di anticipata cessazione, dimissioni o decadenza, il subentrante resta in carica fino alla scadenza dell'iniziale mandato, fatti salvi i casi di anticipata cessazione, dimissioni o decadenza del subentrato.

12.4 Anticipata cessazione, dimissioni o decadenza producono i loro effetti dopo il D.R. se entro 30 giorni - così come previsto ex art.20 della L. 241/1990 "silenzio assenso" - l'Ateneo medesimo non manifesta volontà contraria.

#### **Art.13 Designazione in altri organi di membri della Consulta degli Studenti**

13.1 La Consulta designa rappresentanti degli studenti negli organi di controllo, consultivi e di garanzia e nelle commissioni di Ateneo, tra cui il CUG (Comitato Unico di Garanzia), la CAB (Commissione di Ateneo per le Biblioteche) e la CEC (Commissione Elettorale Centrale), secondo le richieste presentate dagli uffici di competenza. Qualora la designazione di un rappresentante non risulti necessaria, viene chiamato, in rappresentanza degli studenti, il Presidente della Consulta. In caso di impedimento, il Presidente può delegare a tale compito un altro membro della Consulta.

13.2 La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti all'interno dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti non a rappresentanza elettiva piena secondo procedure formalizzate e rese note nelle pagine web della medesima.

13.3 La Consulta degli Studenti elegge il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, il rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità e in altri organi di Ateneo conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

#### **Disposizioni finali**

- a) Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale dopo la sua approvazione da parte del



- Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- b) Copia del presente Regolamento viene consegnata dall'Ufficio OAAI ai membri della Consulta all'atto della proclamazione della loro elezione.
  - c) Gli atti della Consulta degli Studenti sono pubblici, sono depositati presso l'Ufficio competente e sono pubblicati nelle pagine web di Ateneo riservate alla Consulta.
  - d) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
  - e) Il Regolamento è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.